

	COMUNE DI AVIGLIANO	
	PROVINCIA DI POTENZA	
	Scrittura privata sottoscritta digitalmente	
	Oggetto: Art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti M. Int 14 gen-	
	naio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - Lavori di " Prosecuzione messa in	
	sicurezza del marciapiede di Viale Verrastro, abbattimento barriere architetto-	
	niche"	
	Codice Unico di Progetto (CUP): I15F22001140001	
	Codice identificativo gara (CIG): B2F74E1416	
	Totale appalto: € 60.026,49 + IVA	
	Di cui :	
	Costi della sicurezza: € 2.548,50	
	Manodopera: € 9.604,14	
	In Avigliano, il giorno 25 del mese di Settembre dell'anno duemila-ventiquattro, nella	
	sede della stazione appaltante sita in Avigliano (PZ), corso Emanuele Gianturco,	
	TRA	
	l'Ing. Rocco Fiore nato a Potenza il 25/11/1976, C.F.: FRIRCC76S25G942D nella sua	
	qualità di Responsabile del Settore III del Comune di Avigliano, a tale funzione no-	
	minato con provvedimento del Sindaco n. 9 del 26.07.2024, il quale dichiara di agire	
	esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e	
	presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel	
	1	

	presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";	
	E	
	- il sig. Bartolomeo Filadelfia nato a Avigliano (PZ) il 30/08/1967, in qualità di Pro-	
	curatore Generale dell'impresa Edifica s.r.l., partita I.V.A. 01786330769, con sede le-	
	gale in Avigliano (PZ), alla via Antonio Labella n. 11, che nel prosieguo dell'atto verrà	
	denominato semplicemente "appaltatore".	
	PREMESSO CHE:	
	- con delibera della Giunta Comunale n° 25 del 22.08.2024, esecutivo a norma di	
	legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Prosecuzione messa in	
	sicurezza del marciapiede di Viale Verrastro, abbattimento barriere architettoniche”	
	per un importo complessivo di € 60.026,49, di cui non soggetti a ribasso € 2.548,50	
	per costi della sicurezza ed € 9.604,14 per costi della manodopera;	
	- con determinazione Registro Generale n. 891 del 10.09.2024, l'appalto è stato ag-	
	giudicato in via definitiva all'impresa Edifica s.r.l. con sede in Avigliano (PZ) con il	
	ribasso del 1,60% sull'importo a base d'asta di € 48.652,29 e, quindi, per un importo	
	dei lavori da appaltare di € 47.873,85 (esclusi oneri per la sicurezza, incidenza mano-	
	dopera, oltre I.V.A.);	
	- in data 16.09.2024 in pendenza della stipula del contratto la Direzione Lavori giusta	
	nota del RUP protocollo n. 0014694 del 16.09.2024, ha provveduto alla consegna dei	
	lavori;	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	2	

	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al	
	capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto	
	a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.	
	4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla con-	
	tabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effetti-	
	vamente autorizzate.	
	Art. 4 - Termini di esecuzione – penali	
	1 L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine previsto dal	
	cronoprogramma a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	2. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta	
	l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	Art. 7 - Sospensione dei lavori	
	1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea	
	che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al mo-	
	mento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospen-	
	sione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inol-	
	trato, entro cinque giorni, al RUP.	
	2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad in-	
	cidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di su-	
	peramento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4	
	4	

	ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento contestual-	
	mente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine	
	non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.	
	2. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con	
	le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.	
	3. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i	
	lavori, con la sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	4. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma	
	3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato	
	entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certi-	
	ficato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
	ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	5. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di	
	saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con sca-	
	denza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	6 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal	
	soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare ese-	
	cuzione assuma carattere definitivo.	
	7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di	
	6	

b)	Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessa- rie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;	
2.	Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di cia- scuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.	
3.	Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del pre- sente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.	
4.	Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.	
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione		
1.	Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancor- ché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	

	di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al	
	comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'ar-	
	ticolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120,	
	comma 3, lettere a) e b);	
	c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e	
	avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;	
	d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato	
	sul funzionamento dell'Unione europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver pro-	
	dotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una	
	o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative mi-	
	sure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del	
	Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle	

	obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.	
	All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione	

	2.	L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
	3.	Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
	4.	L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
	5.	L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
	6.	Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
	7.	Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del

	codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla	
	copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
	forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con	
	il titolare del subappalto o del cottimo.	
	8. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della	
	prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione	
	dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante	
	eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì	
	fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto	
	subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.	
	9. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto	
	le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:	
	a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;	
	b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo	
	IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.	

c.	il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;	
d.	il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;	
e.	le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;	
f.	il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.	
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari		
1.	L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.	
2.	Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.	
3.	La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.	
Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia		
1.	Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e	
20		

